

Consultazioni in merito all'affidamento delle attività di progettazione, realizzazione ed erogazione di corsi di formazione ed aggiornamento del personale delle associazioni nazionali di consumatori in materia di servizio elettrico, gas e di servizio idrico integrato- CIG 6963408211

1. Modalità di erogazione dei corsi in modalità c.d. mista

A. Come verrà suddivisa la formazione tra sessioni seminariali (in Aula) e sessioni a distanza (e-learning)?

In relazione al singolo corso di formazione, non vi sono criteri predeterminati di ripartizione del peso della formazione in modalità e-learning e quella in aula. Fermo restando la durata minima complessiva di ciascun corso di formazione, non inferiore alle 14 ore, la suddivisione della durata della formazione in aula ed in modalità e-learning rientra, infatti, nella discrezionalità ammessa nella progettazione dei corsi di formazione che verranno proposti nell'offerta tecnica e di cui è responsabile il cd "soggetto formatore".

Si rimanda interamente al Paragrafo 2. del Capitolato tecnico, in particolare ai paragrafi da 2.1 a 2.4, per tutte le informazioni in merito all'articolazione dei corsi e dei contenuti, alla realizzazione dei percorsi formativi e ai requisiti specifici per la formazione svolta in *e-learning*.

B. La durata minima dei corsi si riferisce ad ogni percorso differenziato per tipologia? (Ad es. corso "Servizio idrico integrato per sportellisti" da 14 ore, corso "Servizio idrico integrato per conciliatori" da 14 ore etc oppure il corso "Servizio idrico integrato" sarà un unico percorso che prevede i diversi profili per complessive 14 ore)

Ciascun corso dovrà prevedere una durata minima complessiva (aula + e-learning) non inferiore alle 14 ore. La durata minima di ciascun corso è da intendersi comprensiva della parte generale e di una delle parti tematiche (formazione sportellisti o formazione conciliatori o formazione esperti).

Resta ferma la realizzazione ed erogazione ciclica dei percorsi formativi esplicitata al paragrafo 2.2 del capitolato tecnico e da programmare su formalizzazione del soggetto organizzatore.

C. Dove si trovano le sedi dei corsi? Le attività di formazione in aula dovranno essere svolte a Roma o sul territorio nazionale? Sono previste sedi preferenziali oppure è a discrezione del proponente?

La presente procedura di selezione non prevede limitazioni territoriali per l'individuazione delle sedi di svolgimento dei corsi. L'individuazione delle sedi dei corsi rientra nelle attività organizzative del cosiddetto "*soggetto organizzatore*" del Progetto PFR. Come richiamato nel Paragrafo 1 del Capitolato Tecnico, il soggetto organizzatore sarà individuato mediante una distinta procedura ad evidenza pubblica¹ ed agirà in maniera coordinata e complementare con il "*soggetto formatore*" oggetto della presente procedura di selezione.

D. E' possibile considerare l'utilizzo di Webinar come modalità simile alle sessioni seminariali in aula?

Il sistema Webinar rientra nella modalità di erogazione dei corsi cd. "e-learning".

¹ La procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione del soggetto organizzatore è rivolta alle Associazioni di consumatori iscritte nell'elenco di cui all'art. 137 del Codice del consumo. Tale soggetto sarà responsabile delle attività di programmazione, organizzazione, gestione logistica e operativa (calendario dei corsi, individuazione dei discenti, gestione organizzativa e logistica delle attività), monitoraggio e valutazione dell'impatto dei corsi.

2. Chiarimenti in merito al gruppo di lavoro di cui all'art 2.2 lett.e) del Disciplinare di gara

A. Relativamente alle 5 risorse/profili facenti parte del gruppo di lavoro, per i 3 anni minimi di esperienza si fa riferimento alla competenza specifica o alla competenza nei settori Elettrico, Gas e servizio idrico? Ad esempio il “progettista didattico” deve avere almeno 3 anni di esperienza come progettista didattico o come progettista didattico in ambito Elettrico, gas e Servizio idrico?

I componenti del gruppo di lavoro individuati devono rispettare il requisito minimo di 3 anni di esperienza in relazione al relativo profilo che sono chiamati a ricoprire:

- I. *Docente esperto* nelle materie oggetto dei corsi ovvero esperto nei servizi elettrico, gas e servizio idrico integrato;
- II. *Coordinatore* inteso come profilo esperto con responsabilità di coordinamento di corsi di formazione in senso ampio;
- III. *Progettista didattico inteso come profilo* esperto nelle attività di progettazione didattica in senso ampio;
- IV. *Progettista multimediale inteso come profilo esperto* nelle attività di sviluppo multimediale;
- V. *Sviluppatore* inteso come profilo esperto nella cura di uno o più aspetti del ciclo di vita del software

Si evidenzia tuttavia che il gruppo deve essere costituito da minimo 3 persone, purchè vengano garantiti tutti i profili da I. a V.. Conseguentemente, laddove ad esempio il progettista didattico ricopra anche il profilo di docente esperto nelle materie oggetto dei corsi, il progettista didattico deve conseguentemente rispettare anche il requisito di esperienza minima dei 3 anni delle materie oggetto dei corsi (elettrico, gas e idrico).

B. Chiarimenti in merito al rapporto di impiego delle risorse facenti parti del gruppo di lavoro: i professionisti coinvolti nel progetto devono essere dipendenti della Società partecipante oppure possono essere in collaborazione con la stessa?

Non vi sono limitazioni di tipologia e natura contrattuale del rapporto di lavoro instaurato tra il soggetto formatore e le risorse facenti parte del gruppo di lavoro. In particolare, a mero titolo di esempio, dette risorse possono essere anche contrattualizzati mediante contratti di consulenza e/o di prestazione occasionale, secondo le forme consentite dalla legge.

C. Di chi saranno a carico le spese relative alle trasferte dei docenti?

Le spese saranno a carico del soggetto formatore.

3. Chiarimenti in merito alla dicitura “Progetti formativi in materia di servizio elettrico, gas e di servizio idrico integrato” richiamata nel Disciplinare e Capitolato tecnico, cosa si intende per “materia di”? Bisogna aver erogato lo stesso tipo di corsi oggetto della gara o bisogna aver erogato corsi di qualsiasi natura (es. lingue straniere, informatica etc) ad aziende operanti nei settori elettrico, gas e servizio idrico integrato?

Il soggetto formatore deve essere in possesso dei requisiti di idoneità specifica (esperienza di almeno 5 anni nel settore della formazione) e di fatturato specifico (non inferiore a € 100.000,00 triennali); si rimanda in proposito al Disciplinare agli art. 2.2 lett. c) e d). Si chiarisce quindi che per i

punti richiamati la dicitura “formazione” è da intendersi come settore di formazione in senso ampio (ad esempio lingue straniere, informatica, sicurezza, corsi comportamentali etc).

E’ tuttavia necessario che, come richiamato nella lett. e) del medesimo articolo 2.2., il profilo del docente esperto designato nel gruppo di lavoro sia caratterizzato da esperienza almeno triennale nelle materie oggetto dei corsi e pertanto in materia di servizio elettrico, gas e di servizio idrico

4. Chiarimenti in merito ai Requisiti di idoneità specifica di cui all’art. 2.2 lett. c) e d) del Disciplinare di gara

A. Natura dei fondi utilizzati per lo svolgimento dell’attività di formazione

Con riferimento ai requisiti richiamati di fatturato specifico nel settore della formazione e del relativo documento attestante l’esperienza dell’operatore economico nello svolgimento dell’attività di formazione, si chiarisce che prescinde la natura dei fondi utilizzati per lo svolgimento delle attività di formazione. Si rileva che i ricavi derivanti dalle attività siano compresi nel fatturato dell’impresa e, conseguentemente, esposti nel bilancio d’esercizio. Resta altresì fermo il requisito del valore di fatturato minimo conseguito nel settore della formazione negli ultimi 3 esercizi, almeno pari a € 100.000,00 al netto degli oneri fiscali, così come indicato all’art. 2.2 lett. c) e del disciplinare di gara.

B. Con riferimento al requisito di cui all’art. 2.2 lett. c) del disciplinare di gara, è considerato idoneo alla partecipazione un operatore economico che presenti un Bilancio in cui il fatturato sia indicato senza specifica di provenienza (es. voce “fatturato da servizi”) e sia comunque superiore ad € 150.000,00, potendo dimostrare tramite contratti e fatture che i proventi derivanti da attività di formazione nel triennio siano superiori ai € 100.000,00 richiesti?

Sì, il possesso del requisito specifico è attestato mediante la presentazione dell’auto dichiarazione prevista dall’art. 8, , punto II, “*Documentazione amministrativa*”, di cui alla lettera C.2 del Disciplinare di gara “*dichiarazione di conseguimento negli ultimi tre esercizi di un fatturato specifico nel settore della formazione di € 100.000,00, al netto degli oneri fiscali, contenente l’indicazione del numero di contratti sufficiente a raggiungere il valore minimale di fatturato*”. La dichiarazione viene resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e quindi è soggetta alle sanzioni civili e penali previste per le dichiarazioni false o mendaci. Resta ferma la possibilità per l’amministrazione di effettuare ulteriori accertamenti circa la veridicità delle dichiarazioni rese, anche avvalendosi di idonea documentazione di natura contrattuale e fiscale utile a dimostrare il possesso del requisito richiesto per la partecipazione.

C. Per l’attestazione dell’esperienza di cui alla lett. d), come possono essere attestate le esperienze nell’ambito della formazione perfezionate mediante versamento e fatturazione della quota di partecipazione a corsi di formazione senza la sottoscrizione di un contratto specifico?

La casistica prospettata non è ammissibile. Nella “*Documentazione amministrativa*” dovrà essere trasmessa la dichiarazione contenente l’indicazione del numero di contratti sufficiente a raggiungere il valore minimale di fatturato specifico nel settore della formazione (€ 100.000,00 triennali, al netto degli oneri fiscali), ai sensi del punto C.2 del Capitolo 8. II del Disciplinare di gara.

D. Rispetto al requisito di cui alla lettera d) dell'art. 2.2 (esperienza dell'operatore economico nello svolgimento dell'attività di formazione pari ad almeno 5 anni), è corretto che un soggetto costituito da meno di 5 anni non sia in possesso di tale requisito ?

Si conferma che nel caso in questione il soggetto non sia in possesso del requisito specifico richiesto.

E. Un soggetto costituito a luglio 2012 in possesso dei requisiti tecnici e di fatturato globale e specifico di cui alle lett. C.1 e C.2 dell'art. 8, punto II del Disciplinare di gara, ottempera anche al requisito previsto alla lett. d) dell'art. 2.2 del Disciplinare nonostante non abbia formalmente i 5 anni di costituzione?

Nella situazione indicata, il soggetto non è in possesso del requisito specifico richiesto.

- 5. Chiarimenti sulle Barriere al Conflitto d'interesse relativamente alla frase " Al fine di evitare conflitti d'interesse, la richiesta ad assumere l'impegno a selezionare come componenti del gruppo di lavoro offerto, esclusivamente soggetti che non intrattengono o si asterranno dall'intrattenere, in tutto il periodo di esecuzione del servizio oggetto della presente procedura di gara, rapporti di lavoro o di collaborazione a qualsiasi titolo con le imprese regolate dei settori dell'energia elettrica, gas e del servizio idrico" : si deve intendere relativa alle persone fisiche?**

I requisiti richiesti al fine di garantire l'assenza di situazioni di conflitti d'interesse riguardano le singole persone fisiche facenti parte del gruppo di lavoro, come richiamato alla lett. e) dell'art. 2.2 del capitolato, e non il soggetto formatore. Si rinvia, altresì, a quanto esposto all'art. 6 del capitolato tecnico per maggiori chiarimenti.

- 6. Chiarimenti in merito alla "all' Offerta economica" di cui al Capitolo 8 punto I del Disciplinare di gara**

A. Sono disponibili i modelli per la formulazione dell' "Offerta economica"?

La CSEA, negli atti di gara, non ha reso disponibili modelli preimpostati. Si rinvia, pertanto, interamente alle modalità di presentazione dell'"Offerta economica" indicate al Capitolo 8 punto I del Disciplinare tra cui si richiamano l'indicazione dell'importo complessivo, al netto di IVA, del servizio per i 36 mesi di durata, l'indicazione dell'offerta economica in cifre e lettere, la sottoscrizione dell'offerta economica dal titolare o dal rappresentante o da suo procuratore.

- 7. Chiarimenti in merito alla "Documentazione amministrativa" di cui al Capitolo 8 punto II del Disciplinare di gara**

A. Il documento di gara unico europeo- DGUE di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 richiesta alla lettera G. viene fornito dalla CSEA?

La CSEA negli atti di gara non ha reso disponibile il DGUE. Il documento è reperibile al seguente link <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0007>

B. Sono disponibili i modelli per la formulazione delle dichiarazioni richieste alle lett. A., C, H.?

La CSEA, negli atti di gara, non ha reso disponibili modelli preimpostati.

C. Il Modello DGUE sostituisce completamente le dichiarazioni richieste dalle lett. da A. ad I.?

No, l'utilizzo del Modello DGUE è richiesto in relazione alle dichiarazioni di cui alle lett. G. ed I.

D. In caso di partecipazione in RTI, le dichiarazioni richieste alle lett. da A. ad I. devono essere redatte da tutte le società facenti parte del RTI oppure soltanto dalla mandataria?

Tutte le dichiarazioni dalle lettere da A ad I dovranno essere attestate a cura e sotto la responsabilità della mandataria, ad eccezione delle dichiarazioni di cui alle lettere G. ed I. che dovranno essere rilasciate da tutti i soggetti facenti parte dell'RTI.

8. Chiarimenti in merito all' "Offerta tecnica" di cui al Capitolo 8 punto III del Disciplinare di gara

A. Il Capitolato prevede la valutazione dei servizi migliorativi, delle competenze di progetto e delle esperienze di progetto pregresse nel settore energetico. E' richiesto un documento di offerta limitato ai soli elementi oggetto di valutazione, oppure un'offerta tecnica complessiva in cui siano trattati i punti oggetto di valutazione?

E' richiesta la presentazione dell'"Offerta tecnica" complessiva, contenente i punti oggetto di valutazione richiamati al Capitolo 8. III lett. A., B. C. del Disciplinare di gara (Cfr Parametri "*servizi migliorativi*", "*competenze professionali della risorsa Docente*", "*progetti formativi in materia di servizi elettrico e gas e/o di servizio idrico integrato*"). In merito ai parametri citati, si ribadisce che quanto rappresentato dal concorrente nell' "Offerta tecnica" costituirà oggetto di valutazione al fine dell'attribuzione del punteggio Tecnico PT_i, così come indicato al paragrafo 3.2 del Capitolato tecnico.

B. Sono disponibili i modelli per la formulazione dell' "Offerta tecnica"?

La CSEA, negli atti di gara, non ha reso disponibili modelli preimpostati. In merito ai contenuti dell' "*Offerta tecnica*" si rimanda, inoltre, alla risposta al precedente quesito A. Si specifica infine che, laddove è necessario, nell' "*Offerta tecnica*" va indicato che non sono offerti servizi migliorativi.

9. Chiarimenti in merito alla possibilità di partecipazione alla procedura di gara da parte di Associazioni

A. Possono partecipare le Associazioni di consumatori?

Il bando è rivolto a operatori economici che svolgano professionalmente attività di formazione, dotati di adeguate risorse ed esperienza per le attività in gara, che soddisfino inoltre tutti i requisiti specifici previsti nel bando, con particolare riferimento ai volumi di fatturato in attività di formazione. Si rinvia al paragrafo 2.2 del Capitolo 2 del Disciplinare di gara per maggiori dettagli. Si segnala comunque che alle Associazioni di consumatori è rivolta la procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione del cd "*soggetto organizzatore*", di cui alla Determina 2/DCCA/2016.

B. Possono partecipare alla gara Associazioni NO PROFIT, esentate dall'iscrizione alla Camera di Commercio?

La casistica prospettata è ammissibile ai sensi dell'art. 2.2 lett.a) del Disciplinare di gara. Nel caso di organismo non tenuto all'obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., dovrà essere trasmessa la dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo e copia dell'Atto costitutivo e dello statuto. Si ribadisce che l'organismo dovrà essere in possesso di tutti i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale indicati alle lett. b) e c) del citato art., al quale si rinvia interamente.